

Ecc.mo T.A.R. LAZIO
- Sede di Roma -
Sez. I-Bis

MOTIVI AGGIUNTI

PER IL SIG.

COGNOME	NOME	NATO/A A	IN DATA	CODICE FISCALE
ALOISIO	GIUSEPPE	TARANTO	10/12/1991	LSAGPP91T10L049S

rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Romano, C.F. RMNGCM89S28F839Q, del Foro di Napoli, giusta procura già agli atti del giudizio ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Roma, alla Piazza di Campitelli, n. 2, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: giacomo.romano@arubapec.it ovvero al seguente numero di fax: [08118851877](tel:08118851877)

- ricorrente -

CONTRO

Ministero della Difesa, C.F. 80234710582, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

Giordano Gerardo, C.F. GRDGRD99P12C361G, nato a Cava de' Tirreni (SA) in data 12.09.1999, ivi residente alla Via Alfonso Adinolfi, 11
Merola Matteo, C.F. MRLMTT98B25E506E, nato a Lecce (LE) in data 25.02.1998, residente in Melendugno (LE), alla Via Bologna, 20

- controinteressati -

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento N. 29/6-8-1 CC di prot. del 29 novembre 2019 di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019, che non contemplan la posizione del ricorrente;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;

NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ/INEFFICACIA

del verbale n. 375253/3-8 SEL di prot. del 12 dicembre 2019 della Commissione per il riesame dei requisiti attitudinali prodotto agli atti di causa in data 21 dicembre 2019

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

nel senso di ordinare – a seguito dell'inottemperanza all'Ordinanza Cautelare (non impugnata) n. 7773 del 28 novembre 2019 – la rinnovazione dell'intera procedura attitudinale ad opera di una diversa Commissione in cui tutti i componenti devono rivestire un grado superiore rispetto a quello rivestito dai componenti della commissione che ha esteso il giudizio o, in via subordinata, ordinare “motivato” riesame della valutazione attitudinale e, ove favorevolmente esitata la procedura, disporre l'inserimento del ricorrente, con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell'*iter* selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di *chance*, con interessi e rivalutazione, come per legge

FATTO

1. Omettendo l'articolata riproposizione dei fatti dettagliatamente esposta nel ricorso principale, si evidenzia come, nelle more della decisione

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

sul ricorso, l'Amministrazione resistente abbia proceduto a completare l'iter amministrativo approvando, in data **29 novembre 2019**, le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019, che non contemplano la posizione dell'odierno ricorrente.

2. Si evidenzia che Ordinanza Cautelare n. 7773 del 28 novembre 2019 Codesta Sezione ha accolto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente con la seguente motivazione: <<...*Il ricorrente è stato escluso dal concorso di cui in epigrafe con la seguente motivazione : “La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: “Inidoneo/a” La S.V. è , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso”. Il giudizio finale espresso dalla Commissione, invero sistematicamente utilizzato per tutte le asserite inidoneità, risulta, anche ad una sommaria disamina, propria della presente fase cautelare, viziato per difetto di motivazione, atteso che la giustificazione riportata costituisce, all'evidenza, un modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati. Infatti, la commissione di concorso, con riferimento all'accertamento attitudinale, si è limitata ad una telegrafica motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato, peraltro pedissequamente mutuata dalle precedenti determinazioni (cfr. per tutti: ricorso rg 9546/2019). Di contro, è necessario che il provvedimento che incide sui diritti fondamentali presenti, in modo chiaro ed univoco, le ragioni escludenti attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che rappresenti gli aspetti e le criticità che, in modo oggettivo e personale,*

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

comportino la mancanza della asserita attitudine del ricorrente per il servizio nell'Arma dei carabinieri per il profilo professionale in concorso, atteso che il provvedimento in questione, investendo, come detto, gli stessi diritti fondamentali del candidato, richiede una motivazione in cui siano esclusi ragionamenti, astratti, stereotipati, ipotetici ed induttivi. Al riguardo il Collegio osserva che la metodica complessivamente utilizzata dalla p.a. per stabilire l'attitudine militare dei candidati può configurarsi un metodo scientifico solo con riferimento ai criteri astrattamente utilizzati che, però, afferendo ad aspetti poliedrici della personalità, invero può avere antitetiche letture anche con riferimento al medesimo candidato. E' noto, infatti che, nel mondo scientifico, proprio per escludere ogni contaminazione soggettiva del risultato ed evitare esiti potenzialmente aleatori, si utilizzano, generalmente, le procedure del single-blind control o del double-blind control procedure. Ora, negli accertamenti attitudinali svolti nel corso delle prove selettive, il presupposto induttivo è dato dalla osservazione del candidato secondo canoni fortemente empirici che si risolvono in una attività prognostica circa il proficuo inserimento del candidato nel contesto istituzionale, in uno con la futura condotta lavorativa in relazione al ruolo cui il predetto aspira. Tale criterio, per comune intendimento della p.a., prescinde dalle singole abilità possedute o dalle singole competenze acquisite dal soggetto. La p.a., in merito, ha predisposto una peculiare procedura ricapitolata nelle "norme tecniche", in cui il giudizio espresso non riguarda gli aspetti clinici-sanitari del candidato. L'esame in argomento si compone, quindi, di prove psicometriche, di oggettiva valutazione, secondo canoni prestabiliti ed afferenti alla personalità del candidato e valutazioni attitudinali conseguenti a questionari informativi ed intervista di selezione. Ora, mentre per gli aspetti di oggettiva valutazione ed obiettivo riscontro scientifico, il risultato ottenuto non presenta margini di discrezionalità, invero l'aspetto così detto redazionale, ossia il colloquio con l'ufficiale

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

selettore e quello collegiale con la commissione attitudinale, afferiscono a momenti segnati da ampia e significativa discrezionalità, in cui il giudizio espresso nelle diverse aree di riferimento è la conseguenza di una valutazione soggettiva non soggetta a preventivi e predeterminati canoni di giudizio, né influenzata dai soli aspetti oggettivi delle prove testologiche, ma afferente, quindi, al risultato globalmente rilevato in tutte le precedenti procedure di esame. Ebbene, è proprio con riferimento a tale ultimo aspetto che è necessario contemperare le esigenze della p.a. con quelle del cittadino secondo gli strumenti normativi ed ordinamentali previsti dal sistema, atteso che l'Ufficiale Perito Selettore, incaricato dell'esame, per comune ammissione della stessa p.a., provvede attraverso criteri conformi alla sua precipua e pregressa esperienza in quanto "depositario" della cultura organizzativa dell'Istituzione ed è in possesso di specifica qualifica rilasciata dal Ministero della Difesa. Lo stesso dicasi per il colloquio collegiale finale. Ciò evidenzia, senza ombra di dubbio, sotto tale peculiare momento valutativo, il predominante canone soggettivo nel giudizio di conformità del candidato agli astratti profili attitudinali di riferimento. In altre parole la valutazione soggettiva, imprescindibile e doverosa del candidato, in specie per la sua assunzione nelle delicatissime aree della difesa, anche armata, delle istituzioni, necessita di un giudizio che, già dalla sua oggettiva motivazione, evidenzi in modo chiaro, univoco e senza margini di dubbio, le carenze attitudinali riscontrate attraverso la predisposizione di valutazioni che non utilizzino, come nel caso di specie, moduli stereotipati validamente intercambiabili per ogni candidato, né espressioni di tipo probabilistico od ipotetico, perché in tal modo i diritti dei cittadini verrebbero arbitrariamente compressi in violazione dell'art.3 della legge 241/1990. Per tali motivi il Collegio accoglie la chiesta misura cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato ai fini del riesame da parte di una commissione in diversa composizione. Le spese possono essere

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

compensate. Fissa per il prosiegua l'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020...>>.

3. Il riesame ordinato da Codesta Sezione, come in epigrafe evidenziato, è stato depositato agli atti di causa in data 21 dicembre 2019.

Tale riesame, tuttavia, non è stato eseguito nel rispetto dei criteri indicati nell'Ordinanza Cautelare n. 7773/2019, come meglio rappresentato in diritto. **Il detto "riesame", pertanto, è da considerarsi nullo.**

4. L'inottemperanza dell'Amministrazione resistente ha impedito all'odierno ricorrente di poter completare l'iter selettivo e di collocarsi, in caso di esito positivo del riesame sul giudizio attitudinale oggetto di gravame, nella graduatoria definitiva con avvio al corso di formazione.

5. L'esclusione del ricorrente dalla graduatoria definitiva ed il comportamento dell'Amministrazione resistente si manifestano, quindi, illegittimi ed, in quanto tali, meritevoli di censura per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Atteso che i provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti rappresentano atti strettamente connessi ai provvedimenti gravati con il ricorso principale, si rappresenta che i predetti provvedimenti sono anch'essi irrimediabilmente viziati per **illegittimità derivata**, a tal proposito rimandandosi espressamente ai motivi di diritto articolati nel predetto gravame che di seguito integralmente si riportano e dal cui accoglimento consegue la illegittimità degli atti oggi impugnati:

<<I. CARENZA MOTIVAZIONALE; MOTIVAZIONE APPARENTE E, COMUNQUE, ILLOGICA, PERPLESSA E CONTRADDITTORIA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE VALUTATIVE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ATTITUDINALI RICHIAMATE NEL BANDO DI CONCORSO ED APPROVATE DAL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN DATA 01.06.2019; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 3, DEL BANDO DI CONCORSO (DECRETO COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DEL 15.03.2019); ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E PERSECUTORIETÀ; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

1. Come supra rappresentato in fatto l'odierno ricorrente ha svolto servizio nell'Aeronautica militare come VFP1, dal 06/12/2010 al 05/12/2011, in qualità di "aviere scelto" ottenendo sempre **eccellenti giudizi** nella documentazione caratteristica.

Ebbene, tale rilevante circostanza non è stata tenuta nella minima considerazione dall'Amministrazione resistente in quanto la Commissione, nel rendere il giudizio negativo in sede attitudinale, ha omesso di considerare la pregressa esperienza professionale del ricorrente, rendendo il giudizio viziato per difetto di motivazione.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, se è vero che <<aver prestato servizio militare in una Forza Armata diversa dall'Arma dei Carabinieri, seppur con ottimi risultati e apprezzamenti, non costituisce, sic et simpliciter, requisito per il passaggio al ruolo di Carabiniere effettivo, atteso che l'Arma dei Carabinieri, oltre ad essere una Forza Armata con prerogative e compiti esclusivi e specificatamente riferiti anche ai compiti di Polizia Militare, è altresì una Forza di Polizia con compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza>> (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2670), è altrettanto vero che, secondo il recente orientamento di Codesto T.A.R., <<il giudizio relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione all'esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati. Ciò non significa la prevalenza di questi ultimi sui risultati conseguenti agli accertamenti psico-attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto>> (cfr. **T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-Bis, 4 aprile 2017, n. 4231; 25 maggio 2017, n. 6225**).

La giurisprudenza, dunque, da un lato ribadisce l'ampio margine di discrezionalità che connota le valutazioni tecniche degli organi chiamati a esprimere il giudizio di idoneità (o inidoneità) del candidato sotto il profilo psico-attitudinale, tale da circoscrivere il sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di manifesta erroneità o illogicità, ovvero ai casi di manifesto e macroscopico travisamento delle circostanze di fatto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 ottobre 2012, n. 6027), dall'altro rileva che tali valutazioni, astratte e prognostiche, devono necessariamente tener conto, proprio perché rivolte ad individuare la personalità psicologica dell'aspirante in relazione alle funzioni da svolgere, anche delle precedenti valutazioni espresse nei confronti dello stesso.

1.1. Ebbene, nel caso ora in esame, deve evidenziarsi che la valutazione finale resa dalla Commissione non ha tenuto conto dei precedenti di servizio del ricorrente, il quale ha già "di fatto" dimostrato di possedere i requisiti attitudinali richiesti.

La contraddittorietà del giudizio di inidoneità sotto il profilo delle caratteristiche attitudinali si pone, pertanto, in evidente contrasto con i precedenti di servizio del ricorrente.

Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale, espresso in un recente arresto, ha evidenziato che <<...Ritenuto che di tale "attitudine", concretamente dimostrata durante la precedente esperienza militare, l'amministrazione avrebbe in qualche modo dovuto tener conto nella valutazione del profilo attitudinale scaturente dall'esame specifico>> (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ord. 20 maggio 2014 n. 2118).

Tale insegnamento non risulta osservato dalla Commissione che ha formulato un mero giudizio prognostico di natura esclusivamente teorica che non ha considerato la documentazione matricolare del ricorrente in atti.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

2. L'odierno ricorrente è stato escluso dal concorso di cui in epigrafe con la seguente motivazione: <<La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra , a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: "Inidoneo/a" La S.V. è , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso>>.

Tale giudizio appare viziato per difetto di motivazione.

L'Amministrazione non ha ponderato la completa personalità del ricorrente ed, infatti, dalla motivazione contenuta negli atti impugnati, non si evince il percorso che ha portato la stessa a formulare il suddetto giudizio negativo, discostandosi dai dati oggettivi in suo possesso e ritenendo prevalenti ulteriori parametri di natura meramente prognostica.

Sul punto deve evidenziarsi che <<La motivazione escludente utilizzata dalla p.a. risulta apparente, ipotetica e generica, in quanto le ragioni ivi espresse risultano utilizzabili nei confronti di qualsivoglia candidato, non indicando con precisione i motivi di idoneità, atteso che nel caso di specie il coinvolgimento di diritti anche costituzionali, impone alla p.a. una motivazione, non solo sufficiente ed adeguata, ma assolutamente rigorosa nel determinare le singolari e soggettive ragioni di esclusioni>> (cfr. **T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-Bis, ord. 8 aprile 2019, n. 2123**).

Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, in altra analoga fattispecie, ha già ritenuto illegittimo un giudizio finale attitudinale espresso **in termini identici** a quello in esame: <<La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra , a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: "Inidoneo/a" La S.V. è , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del bando di concorso [...] Il giudizio finale espresso dalla Commissione, invero, risulta, anche ad una sommaria disamina, propria della presente fase cautelare, viziato per difetto di motivazione, atteso che la giustificazione riportata costituisce, all'evidenza, un modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati. Infatti, la commissione di concorso, con riferimento all'accertamento attitudinale, si è limitata ad una telegrafica motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato. Di contro, è necessario che il provvedimento che incide sui diritti fondamentali presenti, in modo chiaro ed univoco le ragioni escludenti , attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che rappresenti gli aspetti e le criticità che, in modo oggettivo e personale, comportino la mancanza della asserita attitudine del ricorrente per il servizio nell'Arma dei carabinieri per il profilo professionale in concorso, atteso che il provvedimento in questione, investendo, come detto, gli stessi diritti fondamentali del candidato, richiede una motivazione in cui siano esclusi ragionamenti, astratti, stereotipati, ipotetici ed induttivi>> (cfr. **T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-Bis, ord. 17 settembre 2019, n. 6125**).

Il richiamato provvedimento esprime in maniera molto chiara e minuziosa le caratteristiche che deve possedere un giudizio di natura attitudinale, caratteristiche palesemente mancanti nel caso in esame.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Il provvedimento odiernamente impugnato risulta, del resto, assolutamente identico a quello già censurato nel caso citato essendo caratterizzato da una <<...telegrafica motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato...>>.>>.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 21-SEPTIES L. N. 241/1990 PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE DI CUI ALL'ORDINANZA N. 7773 DEL 28 NOVEMBRE 2019; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ.

1. In via preliminare, va evidenziato che l'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, che dispone la nullità dell'atto violativo od elusivo del giudicato, trova applicazione anche con riferimento ai provvedimenti adottati in violazione o elusione delle statuizioni contenute in un'ordinanza cautelare non più soggetta a gravame e <<ciò sia per ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, che sulla base di una ravvisata equivalenza tra giudicato di merito e giudicato cautelare, oltre che in ossequio al principio deducibile dall'art. 114, comma 4, c.p.a., che, alla lett. c), prevede che in caso di accoglimento del ricorso il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti>> (cfr., *ex multis*, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 5 settembre 2017 n. 9583).

La giurisprudenza amministrativa è tendenzialmente favorevole alla equiparazione tra giudicato cautelare e giudicato di cui alla citata disposizione, ai fini della declaratoria, anche d'ufficio, della nullità dei provvedimenti amministrativi emessi contro il giudicato stesso (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133).

Come spiegato da parte della giurisprudenza amministrativa, il giudicato cautelare <<spiega "effetti conformativi" e/o "propulsivi" e vincola

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

l'amministrazione sotto il duplice profilo di dovervi dare esecuzione e di precluderle, a pena di nullità ex art. 21 septies l. 241 del 1990, l'adozione di qualsiasi atto che lo violi o lo eluda>> (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 5 giugno 2012, n. 2644). In altri termini, dal prisma del giudicato si proiettano due distinte luci sull'attività dell'Amministrazione: la prima di queste mira a conformare e orientare l'operato successivo alla determinazione giudiziale; la seconda, strettamente connessa, a porre un confine alla riedizione del potere, precludendo l'adozione di atti che di tale determinazione giudiziale elidano gli effetti.

2. Nel caso in esame, si evidenzia che l'Amministrazione non ha dato corretta esecuzione all'Ordinanza Cautelare – **non impugnata** – n. 7773 del 28 novembre 2019 che ha disposto il “riesame” dell'accertamento attitudinale svolto dal ricorrente.

2.1. Innanzitutto, anche il “riesame” utilizza abbondantemente <<*ragionamenti, astratti, stereotipati, ipotetici ed induttivi*>> che Codesta Sezione aveva già censurato con Ordinanza n. 7773 del 28 novembre 2019.

Basti evidenziare che nelle conclusioni si afferma: <<*...Il candidato non sembra a proprio agio nelle situazioni di confronto [...] potrebbe trovare concrete difficoltà ad operare in contesti eterogenei e ad elevata sollecitazione emotiva...>>.*

Con la sopra richiamata Ordinanza, Codesta Sezione ha affrontato *funditus* la questione legata alla legittimità degli accertamenti attitudinali.

In particolare, si è affermato che: <<*...la valutazione soggettiva, imprescindibile e doverosa del candidato, in specie per la sua assunzione nelle delicatissime aree della difesa, anche armata, delle istituzioni, necessita di un giudizio che, già dalla sua oggettiva motivazione, evidenzi in modo chiaro, univoco e senza margini di dubbio, le carenze attitudinali riscontrate attraverso la predisposizione di valutazioni che non utilizzino, come nel caso di*

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

specie, moduli stereotipati validamente intercambiabili per ogni candidato, né espressioni di tipo probabilistico od ipotetico, perché in tal modo i diritti dei cittadini verrebbero arbitrariamente compressi in violazione dell'art.3 della legge 241/1990...>> (cfr. Ord. 28 novembre 2019, n. 7773).

Alla luce delle osservazioni contenute nella predetta Ordinanza, il giudizio di riesame operato dalla Commissione per il riesame dei requisiti attitudinale appare fallace poiché riprende pedissequamente il giudizio inizialmente formulato dalla P.A. senza neppure rieditare il giudizio colloquiale avuto con l'Ufficiale Perito Selettore e la Commissione finale che rappresenta, evidentemente, il punto debole della selezione ove i diritti del cittadino vengono maggiormente compressi a causa del predominante canone soggettivo utilizzato nella valutazione dai membri "depositari" della cultura organizzativa dell'Istituzione.

2.2. Del resto, anche il provvedimento di "riesame" risulta assolutamente identico a quello già adottato nei casi citati (cfr. ricorsi R.G. 9546/2019; 11753/2019) essendo caratterizzato da una *<<...telegrafica motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato...>>*.

Recentissimamente, Codesta Sezione ha ribadito ancora una volta che: *<<...è necessario che il provvedimento, che incide sui diritti fondamentali, rappresenti, in modo chiaro ed univoco, le ragioni escludenti attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che accerti gli aspetti e le criticità attitudinali in modo oggettivo ed individuale, con esclusione, quindi, dei ragionamenti astratti, ipotetici ed induttivi, così da convincere immediatamente ed univocamente della asserita mancanza attitudinale per la professionalità anelata...>>* (cfr. **Ord. 16 dicembre 2019, n. 8181**).

Col provvedimento citato Codesta Sezione ha sapientemente evidenziato che lo scrutinio della discrezionalità deve essere rapportato,

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

anche secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321), non solo e non tanto, agli aspetti di formale evidenza dell'azione amministrativa, quanto piuttosto, senza voler prospettare alcuna sostituzione della decisione adottata dalla p.a. con una di provenienza giurisdizionale, a verificare se l'opzione scelta dalla p.a. rientri, alla luce degli elementi di fatto e delle conoscenze scientifiche da valutare nel caso concreto, in una gamma di soluzioni giuridicamente possibili, superando, così, quello che costituiva, in tali evenienze, il sindacato giurisdizionale debole.

Nel caso in esame, si evidenzia <<...la utilizzazione di espressioni vaghe, probabilistiche ed ipotetiche ovvero di asserzione apodittiche, non solo prive di oggettivo riscontro, ma conseguenti ad un ragionamento che prescinde dalla dimostrazione dell'assunto, così da non poter verificare la bontà della opzione esercitata dalla p.a.. Ciò si pone in netto contrasto con l'affermazione della stessa parte resistente secondo cui la procedura per accertare l'attitudine militare costituisce un metodo scientifico, perché tale espressione è riferita, convenzionalmente ed universalmente, a quel procedimento mediante il quale si giunge a una descrizione vera della realtà, ossia oggettiva e verificabile. Tale processo, affidandosi ad un procedimento induttivo (come nei casi in questione), comporta sempre la formulazione di un principio generale oggetto di verifica sperimentale. Non verificandosi tale evenienza, il concetto espresso dalla p.a. si deve riferire unicamente ai criteri selettivi utilizzati secondo gli attuali canoni scientifici, non certo ai risultati con ciò ottenuti che pertengono, proprio per l'esame a cui afferiscono, ad evenienze altamente opinabili, in quanto non circoscritte alla mera descrizione psicologica e non patologica del candidato, ma neppure rapportabili a canoni di oggettivo riferimento e, malgrado ciò, finalizzata verso una attività prognostica, se non predittiva, del futuro comportamento del candidato. Ciò trova conferma nel fatto che **neppure le**

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al reclutamento per cui è causa, indicano un paradigmatico candidato “tipo”, cui conformare il relativo giudizio, se non attraverso generiche e sommarie indicazioni di massima riconducibili alla comune esperienza ed al buon senso ed affidando, in buona sostanza, il giudizio circa la idoneità attitudinale del candidato alle determinazioni dell’ufficiale selettore che: “costituisce il depositario della cultura organizzativa dell’Istituzione che si estrinseca, per un verso, nell’esperienza diretta delle attività operative dei reparti ove ha operato, ma soprattutto, nella conoscenza delle criticità operative che i militari devono affrontare e, per altro verso, in qualità di Comandante di uomini, nelle funzioni di valutazioni della performance dei militari” (pag. 7 delle norme tecniche). In questo modo, però, un siffatto giudizio costituisce una mera attività fideistica perché non soggetta ad alcun riscontro, non solo di legittimità, ma neppure di merito, in ragione di valutazioni espresse secondo parametri altamente soggettivi, in alcun modo verificabili, che esulano finanche dalla valutazione discrezionale, proprio perché il giudizio espresso nelle diverse aree di riferimento non è soggetto a preventivi, predeterminati e paradigmatici canoni di valutazione. Resta, quindi, il valore aleatorio del giudizio che si ricava in modo certo ed indubbio proprio dalla genericità ed ipoteticità delle locuzioni utilizzate: si ritiene, è probabile, non è escluso, sembrerebbe e similari, ovvero dalla loro evidente apoditticità. Né può condividersi l’assunto della resistente secondo cui l’esito del procedimento valutativo attitudinale costituisce un dato oggettivo, conseguente alla sottoposizione dei candidati alla stessa “situazione di stimolo”, quale procedimento sillogistico non espresso. Si tratta, però, di un sillogismo collocabile nella categoria dei falsi sillogismi, ossia non validi né veri, perché fondato su due proposizioni universali, in

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

*cui il termine medio è soggetto nella premessa maggiore e predicato nella premessa minore, mentre la conclusione si presenta come una negativa particolare. La conseguenza è la necessaria utilizzazione, da parte della p.a., per giustificare la inidoneità attitudinale, di proposizioni vaghe, probabilistiche ed ipotetiche. Pertanto, la motivazione della inidoneità attitudinale deve esprimere, in modo compiuto ed esauriente, la professionalità degli esaminatori attraverso un giudizio obiettivo ed univoco in modo da non lasciare adito a dubbi circa le ragioni dell'esito dello scrutinio...>>. Il giudizio attitudinale impugnato si appalesa, dunque, illegittimo <<...perché la relativa motivazione, non consente di evidenziare immediatamente ed oggettivamente le ragioni del diniego, conculcando, così, i diritti fondamentali dei cittadini senza possibilità di una effettiva tutela giudiziaria e ciò in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che opinabilità del giudizio non significa, né può significare mero arbitrio...>> (cfr. in termini **Ord. 16 dicembre 2019, n. 8181 cit.**).*

Ciò detto, il provvedimento contestato presenta, in realtà, evidenti e non sanabili contraddizioni rese ancora più evidenti dalla carente motivazione. Questo emerge in modo paradigmatico proprio dal contenuto del “riesame” del candidato, così come sintetizzato nel documento in atti, in cui **la commissione non ha neanche tenuto conto della pregressa esperienza militare pretermettendo del tutto di esprimere considerazioni circa la sua valenza nel giudizio attitudinale.**

Pertanto, appurato che il giudizio in esame appare strutturalmente aleatorio in quanto ancorato a valutazioni soggettive slegate da qualsivoglia canone predeterminato, si rende necessario ed imprescindibile che l'Ufficiale Perito Selettore, in uno con la Commissione – nel rispetto degli artt. 3, 4, 97 della Carta e dell'art. 3 della legge 241/1990 –

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

rappresentino adeguatamente e congruamente la decisione assunta secondo canoni logici e, soprattutto, verificabili.

2.3. Nel caso in esame, è evidente che l'Amministrazione resistente non ha dato esecuzione all'Ordinanza Cautelare – **non impugnata** – n. 7773 del 28 novembre 2019 poiché si è limitata a riprendere quanto già affermato nell'originario giudizio attitudinale gravato soffermandosi unicamente sugli esiti delle prove psicometriche e su alcune risposte fornite dall'odierno istante nel questionario informativo; mancano, però, del tutto valutazioni sull'aspetto c.d. redazionale, ossia il colloquio con l'Ufficiale Perito Selettore e la Commissione attitudinale.

Come pure sopra evidenziato, il giudizio di riesame continua ad utilizzare <<*espressioni di tipo probabilistico od ipotetico*>> in tal modo ancora una volta comprimendo arbitrariamente i diritti del Sig. Aloisio, in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990.

La predetta inottemperanza ha impedito all'odierno ricorrente di ricevere una valutazione oggettiva circa il giudizio attitudinale impedendogli di proseguire regolarmente nella selezione per cui è causa.

Il giudizio di “riesame” è, dunque, nullo.

2.4. In ogni caso, anche a non voler accedere alla tesi che considera “nulli” tutti i provvedimenti contrastanti con pronunce giurisdizionali immediatamente esecutive, i provvedimenti all'esame, sono comunque annullabili poiché contrastanti con il generale dovere di esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice sancito dall'art. 112, comma 1, c.p.a. (<<*I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti*>>) e con i principi di logicità e ragionevolezza che avrebbero imposto all'Amministrazione resistente di riesaminare il giudizio attitudinale del ricorrente secondo le precise indicazioni contenute nell'Ordinanza n. 7773 del 28 novembre 2019.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

SOTTO IL PROFILO DELLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

1. Costituisce pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale quello per cui è necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale, notificandolo a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, i quali assumono quindi la veste di controinteressati necessari.

2. Ciò posto si rileva che <<*Nelle procedure concorsuali l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata 'ad ampio spettro', essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei*>> (cfr. **Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 322**) atteso che, <<*per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria*>> (cfr. **Cons. Stato, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1232**).

3. Pertanto, attesa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti classificati nella predetta graduatoria definitiva, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, stante la non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché dell'elevatissimo numero degli stessi – **esattamente 1.946 contraddittori necessari** – e l'impossibilità di procedere con una notifica tradizionale, che risulterebbe, quindi, essere

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

‘*sommamente difficile*’, anche sotto il profilo economico (cfr. in tal senso **Cons. Stato, sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948**).

SULLA NECESSITÀ DELLA TUTELA CAUTELARE COLLEGIALE

1. Alla luce di quanto articolato e dedotto, appare evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni juris* a sostegno del presente ricorso per motivi aggiunti, peraltro già favorevolmente deliberato da Codesta Sezione con **Ordinanza Cautelare n. 7773 del 28 novembre 2019**, non correttamente portata ad esecuzione dall’Amministrazione resistente.

2. Il *periculum in mora*, ai fini dell’invocata tutela cautelare, trova fondamento nel danno arrecato all’odierno ricorrente dalla perdurante inottemperanza dell’Amministrazione resistente.

Danno al quale è possibile porre rimedio ordinando la rinnovazione dell’intera procedura attitudinale ad opera di una diversa Commissione in cui tutti i componenti devono rivestire un grado superiore rispetto a quello rivestito dai componenti della commissione che ha esteso il giudizio o, in via subordinata, ordinando “motivato” riesame della valutazione attitudinale e, ove favorevolmente esitata la procedura, disponendo l’inserimento del ricorrente, con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale

Per tutto quanto dedotto, essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso chiede l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito:

IN VIA PRELIMINARE

accogliere l’istanza di misura Presidenziale, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., tenuto conto del rilievo assorbente della domanda di integrazione del

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

contraddittorio, ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a., ai fini della stessa ammissibilità del presente ricorso per motivi aggiunti nonché dei suoi effettivi contenuti sostanziali

IN VIA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

ordinare – a seguito dell'inottemperanza all'Ordinanza Cautelare (non impugnata) n. 7773 del 28 novembre 2019 – la rinnovazione dell'intera procedura attitudinale ad opera di una diversa Commissione in cui tutti i componenti devono rivestire un grado superiore rispetto a quello rivestito dai componenti della commissione che ha esteso il giudizio o, in via subordinata, ordinare “motivato” riesame della valutazione attitudinale e, ove favorevolmente esitata la procedura, nel senso di disporre l'inserimento del ricorrente, con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale

NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE

accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, accogliere il ricorso ordinando all'Amministrazione di inserire il ricorrente nella graduatoria definitiva, in virtù del suo interesse pretensivo, proiettato in via principale all'arruolamento come Allievo Carabiniere, come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, co.1 del c.c.

NEL MERITO ED IN SUBORDINE

accogliere il ricorso dichiarando nulli e/o annullando tutti gli atti impugnati ed ordinare all'Amministrazione resistente di effettuare una nuova procedura condannando, altresì, l'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dal ricorrente per opporsi alla illegittima esclusione dalla procedura.

Si chiede, infine, un accertamento incidentale circa la non debenza del contributo unificato atteso che il presente atto non amplia l'oggetto della controversia principale (cfr. C.G.U.E. sent 06.10.2015, nella causa C-61/14).

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, **da distrarsi al procuratore antistatario.**

Afragola – Roma, 2 gennaio 2020

F.to digitalmente
Avv. Giacomo Romano

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213